

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPC UT PIACENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 434
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 28/02/2025 REGISTRATO IL 13/03/2025
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000434

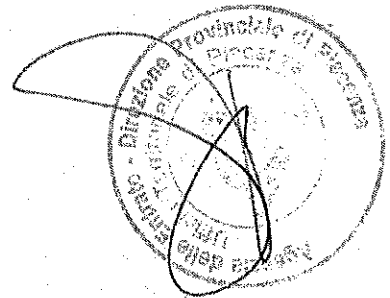
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: ZHRHHM73M08Z330L ZAHIR HICHAM
ID. TELEMATICO: TGX25L000434000MD

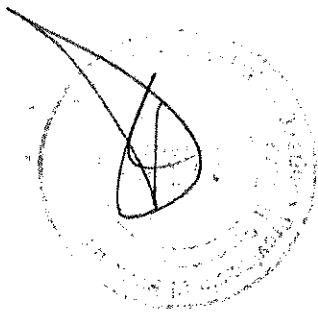
ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91114460339

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
CENTRO CULTURALE ISLAMICO AL OMMA APS ETS - PONTENURE
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO STATUTO PER ISCRIZIONE AL RUNTS





CENTRO CULTURALE ISLAMICO AL OMMA APS ETS

Via Ferrari n.46 – 29010 Pontenure (PC)

C.F. 91114460339

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELLO
STATUTO**

Il giorno 28 febbraio dell'anno 2025 alle ore 21.00 si è riunita, presso la sede sociale in Pontenure, Via Ferrari n.46, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione CENTRO CULTURALE ISLAMICO AL OMMA APS ETS, C.F. 91114460339, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione delle modifiche che si è reso necessario apportare agli articoli n.1, n.2 e n.10 in fase di iscrizione al Runts come da comunicazione ricevuta via pec in data 21/02/2025 dall'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di statuto il Sig. Zahir Hicham, Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione, il quale, constatata la presenza di tutti i soci e di tutto il consiglio direttivo, dichiara aperta la seduta chiamando il Sig. Telha Khalid, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente comunica ai presenti che è necessario provvedere ad una modifica degli articoli n.1, n.2 e n.10 dello Statuto, al fine di adeguarli alle vigenti disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore e iscrivere l'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Si propone in particolare di:

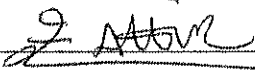
- Indicare nell'art.1 solamente il comune in cui l'Associazione ha sede. Rimuovere l'indicazione della via per poter eventualmente cambiare in futuro l'indirizzo della sede dell'Associazione senza dover procedere a modifica statutaria.
- Ridurre il numero delle attività di interesse generale indicate nell'art.2 effettivamente svolte dall'Associazione per rendere più chiaro l'ambito in cui si concentrerà l'attività dell'Associazione. Inserire in modo chiaro le azioni concrete che l'Associazione andrà a svolgere per perseguire i propri scopi istituzionali.
- Chiarire nell'art.10 che i soci di minore età possono partecipare alle assemblee e godere del diritto di elettorato attivo mediante il genitore che esercita la patria potestà.

Il Presidente presenta quindi ai Consiglieri, leggendo articolo per articolo, il nuovo Statuto aggiornato con una stesura meglio aderente alle disposizioni previste per le APS dal Codice del Terzo Settore.

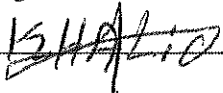
Dopo la lettura da parte del Presidente del nuovo Statuto (Allegato A), l'Assemblea dell'Associazione CENTRO CULTURALE ISLAMICO AL OMMA APS ETS all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto integrato con i chiarimenti richiesti in fase di iscrizione al Runts e autorizza il Legale Rappresentante a presentare il nuovo Statuto integrato presso l'Agenzia Entrate per la registrazione e a proseguire con le pratiche per l'iscrizione al RUNTS.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene
sciolta alle ore 22.30 previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



ALLEGATO A

"CENTRO CULTURALE ISLAMICO AL OMMA APS ETS"

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata:

"CENTRO CULTURALE ISLAMICO AL OMMA APS ETS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pontenure (PC) e agisce su tutto il territorio italiano ed estero.

Con apposita deliberazione potranno essere istituite sedi secondarie amministrativamente dipendenti dalla sede centrale dell'Associazione.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà utilizzare sedi diverse da quella legale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonoma, pluralista, apartitica e democratica.

L'Associazione non persegue fini di lucro: non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi finalizzate a:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (cfr. lettera d, art.5, comma 1 D.lgs. n.117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 d.lgs.117/2017 (cfr. lettera i, art.5, comma 1 D.lgs. n.117/2017);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (cfr. lettera l, art.5, comma 1 D.lgs. n.117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (cfr. lettera r, art.5, comma 1 D.lgs. n.117/2017).

Gli scopi dell'Associazione sono promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la fruizione dei diritti di libertà, uguaglianza e pari dignità sociale; la ricerca e la promozione culturale etica e spirituale, con particolare riferimento allo scambio fra le culture ed al dialogo interreligioso.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di promuovere e mettere in atto le seguenti attività:

- Istituire e gestire corsi per l'insegnamento della lingua, della cultura e dell'arte islamica affinché le nuove generazioni non perdano le proprie radici.
- Istituire e gestire corsi per l'insegnamento della lingua, della storia, della geografia e del diritto italiano, al fine di favorire il corretto inserimento dei cittadini nel tessuto sociale italiano e nel mercato del lavoro. Organizzare corsi di sostegno per favorire l'integrazione dei bambini nel percorso scolastico.
- Collaborare con gli enti locali, i servizi sociali e le scuole presenti sul territorio (anche stipulando convenzioni) per organizzare seminari, dibattiti, convegni, conferenze, proiezioni cinematografiche ed eventi culturali. Promuovere momenti di dialogo e di scambio culturale finalizzati alla reciproca conoscenza e a fornire strumenti e supporto nell'affrontare tematiche relative alla comunità islamiche.
- Promuovere momenti formativi attraverso seminari ed eventi culturali volti alla diffusione delle culture, ed in particolare della cultura islamica, dei valori civili, della solidarietà, della giustizia, del dialogo, della pace e contro ogni forma di islamofobia, razzismo, intolleranza o violenza a tutela dei diritti umani. Contribuire alla diffusione dei principi delle pari opportunità e della tutela delle donne contro ogni violenza fisica o psicologica, anche mediante attività specifiche di sportelli e attività di sensibilizzazione.
- Essere di supporto ad enti ed organizzazioni pubbliche e private fornendo strumenti e supporto nell'affrontare tematiche relative alle comunità islamiche.
- Offrire un servizio di mediazione linguistica nei rapporti con le istituzioni e le strutture socio - sanitarie italiane.
- Offrire un punto di riferimento e di aggregazione per creare vincoli di solidarietà fra i membri dell'associazione per prevenire ed affrontare il disagio economico e l'esclusione sociale. Promuovere la solidarietà fra le persone mediante



attività di supporto agli anziani, distribuzione di pacchi di viveri.

Promuovere l'integrazione di immigrati e profughi mediante attività di accoglienza anche in sinergia con gli enti locali preposti a tal fine.

Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali ed ai principi dell'ordinamento comunitario, internazionale e del diritto italiano, sono espressamente vietate.

Le attività sopra elencate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà anche attivare raccolte fondi ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi da privati;
- 4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 5) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 6) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 7) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 8) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 9) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

10) rimborsi derivanti da convenzioni;
11) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.4 - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Con almeno quindici giorni di anticipo, copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art.35, c.1 del D.Lgs. 117/2017.



Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Per i minori di 18 anni ' richiesto l'assenso dell'esercente la potestà.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui vengono indicati i propri dati anagrafici e si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa valida un anno (dal mese di iscrizione allo stesso mese dell'anno seguente), per la quale verrà emessa dall'Associazione al momento dell'incasso regolare ricevuta.

Il socio a propria scelta si può qualificare nella domanda scritta come:

1. Ordinario;
2. Fondatore;
3. Onorario.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione a socio. Nulla ricevendo, il silenzio vale come assenso.

L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e si può perdere solo nei seguenti casi:

- per decesso del socio;
- per recesso del socio;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal regolamento interno e/o dal Consiglio Direttivo;
- per espulsione del socio.

I soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti interni e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- quando arrechino in qualche modo danni morali o materiali all'Associazione;
- quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. E' fatta salva comunque la possibilità per il socio di fare ricorso alla giustizia ordinaria.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto a:

- Frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- mantenere una irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi sociali, nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del

D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice presidente;
- Tesoriere;

- Segretario;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (ove eletto);
- Organo di controllo (ove nominato).



L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono completamente gratuite. Saranno rimborsate le sole spese inerenti lo svolgimento di incarichi specifici.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

E' prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi, anche a mano, almeno cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora dell'assemblea e se prevista in modalità videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- approva il programma delle attività sociali;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto. L'Assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e sarà ritenuta regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 30% dei soci. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 12 ore. E' onere di chi ne richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Le votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno avvengono normalmente per alzata di mano. Possono avvenire a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni due anni. I soci dovranno indicare il nome del Presidente. In caso di ballottaggio sarà il Consiglio Direttivo a scegliere il Presidente. Le elezioni saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Allorchè ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti, si può procedere a votazione palese. Possono partecipare alle

elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Nessuno dei membri del Consiglio Direttivo o il Presidente dovrà risultare iscritto a partiti politici.

Le deliberazioni adottate nelle assemblee dovranno essere riportate su un libro verbali a cura di un segretario all'uopo incaricato che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente. Il libro verbali dovrà essere a disposizione dei soci. Per le elezioni degli organismi dirigenti dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, o, in caso di votazione palese, il numero dei votanti, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea. E' formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art.2382 del Codice Civile (cause di ineleggibilità e decadenza). Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale per ogni diversa tipologia di associato;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- valuta la coerenza con le finalità dell'Associazione, la fattibilità e la realizzazione delle attività proposte dai Soci, inserendole nella Programmazione annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

- redige i piani delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea dei soci;
 - stipula gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
 - può obbligare cambiariamente l'Associazione, concedere garanzie personali o reali, compiere presso gli istituti di credito qualsiasi operazione bancaria, richiedere ed utilizzare fidi, assumere mutui e finanziamenti a medio/lungo termine;
 - formula il regolamento interno;
 - provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi, anche a mano, almeno 7 giorni prima della data della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e se prevista in modalità videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa.

Di regola è convocato una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche in tutto o in parte.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In

caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, custodisce somme e valori dell'Associazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, in accordo con il Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo per la presentazione all'Assemblea. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Scioglimento

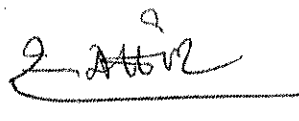
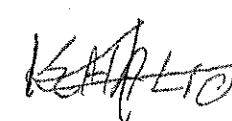
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

E' esclusa in ogni caso qualsiasi ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Statuto approvato con assemblea straordinaria del 28 febbraio 2025 per adeguamento al Codice del Terzo Settore per iscrizione al Runts. Esente da imposta di bollo (Art.82, comma 3) e di registro (Art.82, comma 5).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza
Registrato il 13/03/25 Serie 3
al n. 436
Corrisposti € (€)

